DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE

Art. 4

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171".

Versione in vigore dal 28 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-dei-tribunali-delle-acque/art-4-modifiche-all-articolo-181-del-decreto-legislativo-n-196-del-2003

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it